



Delibera n. **4**

# COMUNE DI CESSALTO

## PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

Numero **4** del **24-04-15**

**Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART.1, COMMA 612, LEGGE 190/2014).**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>GOTTARDI FRANCA</b>	<b>P</b>	<b>CODELLO DAVIDE</b>	<b>P</b>
<b>REBECCA CARLO</b>	<b>P</b>	<b>ZANCHETTA SANTE</b>	<b>P</b>
<b>CROSATO EMANUELE</b>	<b>P</b>	<b>GABBANA FABIO</b>	<b>P</b>
<b>SEGATO FLAVIO</b>	<b>P</b>	<b>DE CARLO STEFANO</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. **8** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza la Prof.ssa GOTTARDI FRANCA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale D.ssa D'ESTE GIULIA.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile | S

Il Sindaco cede la parola all'assessore Crosato, che illustra la proposta agli atti del Consiglio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Premesso che:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
  - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Rilevato che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013);

Rilevato che l'organo ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*";

Dato atto che, al fine di garantire la massima trasparenza e il rispetto dei termini del procedimento, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 33 del 30.03.2015, ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, documento elaborato senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il Comune;

Visto l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

#### DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, già approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2015, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*

La presente deliberazione, con successiva votazione che riporta il seguente esito: voti unanimi favorevoli, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

L'approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare.

Il Segretario Comunale  
f.to D.ssa D'ESTE GIULIA

Il Presidente  
f.to Prof.ssa GOTTARDI FRANCA

---

La sujestesa delibera, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 viene pubblicata il **13-05-2015** all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Cessalto, li **13-05-2015**

Il Segretario Comunale  
f.to D.ssa D'ESTE GIULIA

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio  
f.to D.SSA MARCATO MARTA

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio  
f.to D.SSA MARCATO MARTA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal **13-05-2015**, senza reclami. E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
- E' dichiarata immediatamente eseguibile.

Cessalto, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
D.ssa D'ESTE GIULIA

---



## COMUNE DI CESSALTO

### Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

#### I – Introduzione generale

##### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora Commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

##### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico. I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs.33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL 267/2000, che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni di indirizzo della Giunta Comunale e di Consiglio di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del Sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (comma 563) - Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (comma 565) - Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (comma 566) - Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (comma 567) - Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (comma 568-bis) - Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27, 28 e 29 dell'articolo 3 della Legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Si richiama, in merito, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.09.2013, con la quale si era provveduto a effettuare una ricognizione delle partecipazioni nelle società, enti, organismi e consorzi, autorizzando il mantenimento delle stesse, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto l'oggetto sociale delle stesse risultava coerente con le finalità istituzionali previste dallo Statuto Comunale, sussistendo un rapporto di stretta necessità fra produzione di beni e servizi e finalità istituzionali del Comune.

## **II – Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Partecipazioni societarie**

Il comune di Cessalto partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ASCO HOLDING SPA con una quota del 0,23%;
2. AZIENDA SERVIZI SPA con una quota del 2,28%;

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Cessalto, partecipa a:

- Consiglio di Bacino per la gestione integrata dei rifiuti urbani “Sinistra Piave” (ex Consorzio Servizi di Igiene del Territorio – Bacino TV1), con una quota riferita alla popolazione residente nel Comune, che non configura una partecipazione al capitale sociale dell'ente
- Consiglio di Bacino Veneto Orientale – ATO per il servizio idrico integrato, con una quota dello 0,36%

Tali partecipazioni, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000, non sono oggetto del presente Piano.

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. Società ASCO HOLDING SPA

Scheda tecnica:

<b>denominazione</b>	<b>ASCO HOLDING SPA</b>
Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Verizzo n. 1030 – 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)
Capitale sociale	€ 140.000.000,00
Quota partecipazione	0,23%
Azioni possedute	n. 316.790
Quota partecipazione	0,23%
Codice Ateco	35.22.00
Oggetto società	Controllo societario del Gruppo Ascopiave, che si occupa di distribuzione di gas naturale ed erogazione di servizi integrati di gestione di calore ed energia
Numero amministratori	4 componenti il Consiglio di Amministrazione
Numero dipendenti	665 al 31.12.2013 (totale dipendenti delle società appartenenti al Gruppo)
Costi a carico del bilancio comunale	zero

La Asco Holding spa è interamente posseduta da 92 Comuni siti nelle Province di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno. Il Gruppo, attraverso le sue società partecipate, opera principalmente nella settori della distribuzione e della vendita di gas naturale, oltre che in altri settori correlati e attualmente è titolare di concessioni ed affidamenti diretti per la gestione della distribuzione del gas in 209 Comuni (alla data del 31.12.12), gestendo una rete distributiva che si estende per più di 8.100 chilometri e fornendo un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti.

In relazione agli obblighi imposti dall'art.1, comma 612, della L. 190/2014, la società ha presentato una apposita relazione tecnica, nella quale illustra il percorso di nascita ed evoluzione della società, l'oggetto sociale, la struttura del gruppo e la situazione economica e patrimoniale degli ultimi anni.

L'oggetto sociale della società è costituito da attività di servizi di evidente interesse pubblico, che sono coerenti con le finalità istituzionali del Comuni soci. La società, in quanto partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con il criterio di aggregazione indicato dalla lettera d) del comma 611 della L. 190/2014. La società, inoltre, nel tempo ha posto in essere importanti risparmi, confermati dalla crescita dei dividendi degli ultimi anni, pur nel contesto di un quadro macro economico sfavorevole. L'attività di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza è costante.

La partecipazione non ha comportato fino ad oggi costi a carico del bilancio comunale, anzi, la società negli ultimi cinque anni ha distribuito dividendi, nell'ordine di poco meno di € 30.000,00 all'anno.

**E' intenzione, pertanto, dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella società Asco Holding spa.**



## 2. Società AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SPA

### Scheda tecnica:

denominazione	<b>AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SPA (A.S.I. SPA)</b>
Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via N. Sauro n. 21 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Capitale sociale	€ 2.986.000,00
Azioni possedute	n. 2.280
Quota partecipazione	2,28%
Codice Ateco	36.00.00
Oggetto società	Gestione del servizio idrico integrato
Numero amministratori	3 componenti il Consiglio di Amministrazione
Numero dipendenti	135 al 31.12.2013
Costi a carico del bilancio comunale	zero

L'Azienda Servizi Integrati spa è interamente posseduta da 11 Comuni siti nelle Province di Venezia e Treviso. La società opera nel settore dei servizi idrici integrati, fornendo acqua potabile ad un territorio di circa 135.000 abitanti residenti, a cui si aggiungono circa 100.000 abitanti fluttuanti medi mensili derivanti dal flusso turistico. Il servizio è reso a più di 65.000 utenze tra domestiche, commerciali, industriali, agricole e turistiche, per un totale di circa 20 milioni di metri cubi di acqua consegnata. Il complesso sistema di captazione e produzione di acqua potabile ed il sistema di distribuzione all'utenza è costituito, oltre che da una rete idrica di circa 1.900 chilometri, da quattro punti di approvvigionamento, due campi pozzi e due impianti di captazione di acque superficiali.

La società provvede successivamente al collettamento e trattamento di circa 14 milioni di metri cubi di acque reflue urbane che, dopo adeguata depurazione, vengono restituite all'ambiente. Il sistema fognario gestito dalla società è costituito essenzialmente dai singoli sistemi fognari comunali, non collegati tra loro, diversamente da quanto accade per il sistema della rete idrica che è completamente interconnesso, permettendo di gestire lo scambio tra i quattro punti di approvvigionamento in modo da garantire sempre un servizio minimo, anche in caso di eventi eccezionali che riducano temporaneamente la funzionalità di uno di questi.

In relazione agli obblighi imposti dall'art.1, comma 612, della L. 190/2014, la società ha presentato una apposita relazione tecnica, nella quale illustra il percorso di nascita ed evoluzione della società, l'oggetto sociale, la situazione economica e patrimoniale degli ultimi anni, oltre a richiamare il contesto normativo in materia di affidamento dei servizi pubblici locali (D.Lgs. 138/2011 e D.Lgs. 152/2006 nel testo in vigore al 01.01.2015).

Riguardo al disposto della norma in argomento, si ritiene che non sussistano le condizioni di legge che impongano la soppressione della società A.S.I. Spa, stante l'evidente interesse pubblico dell'attività operata e nemmeno particolari necessità di ulteriori contenimenti dei costi.

E' in fase di valutazione, da parte dell'Autorità d'Ambito competente per territorio (Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia") alla quale A.S.I. risponde, l'eventualità di operare delle aggregazioni con altre società di servizi pubblici locali a rete operanti nel territorio, ai sensi lettera d) del comma 611 della L. 190/2014. Poiché le problematiche da affrontare riguardo tali aggregazioni sono estremamente articolate e complesse e sottintendono accurate valutazioni, anche tecniche oltre che istituzionali, si ritiene che siano necessari tempi che tengano conto anche della tempistica fissata dalla normativa speciale in materia ambientale, nonché dai provvedimenti in merito assunti dal Consiglio di Bacino competente.

**E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella società Azienda Servizi Integrati spa, in attesa di eventuali ipotesi di aggregazione con altre società esercenti servizi pubblici locali.**